

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPCE UT AVERSA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 54
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 28/10/2020
REGISTRATO IL 14/01/2021 PRESSO L'UFFICIO DI DPCE UT AVERSA
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000054

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: CCUSVT59A06H978G CUOCI SALVATORE
ID. TELEMATICO: TEG21L000054000PG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 90018760612

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1



STATUTO SOCIALE DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE

«COMITATO DON PEPPE DIANA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE»

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: «Comitato don Pepe Diana APS» assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Urano 18 nel comune di Casal di Principe.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 – Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (anche denominato CTS), delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare regolamenti per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 3 – Finalità e attività

L'APS è democratica, apartitica e aconfessionale ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, si impegna a:

- a) costruire, mantenere ed alimentare la memoria di don Giuseppe Diana, contestualizzando la sua vita di persona normale in una realtà problematica;
- b) favorire nelle nuove generazioni la speranza, l'impegno e l'assunzione di responsabilità;
- c) promuovere i diritti dell'individuo e sostenere la dimensione di responsabilità delle reti personali, la solidarietà tra le generazioni ed i gruppi sociali all'interno di una comunità orientata ai valori della giustizia e della coesione sociale;
- d) orientare il proprio intervento verso l'insieme delle società, superando ogni ottica settoriale e assistenziale, per bloccare e prevenire i processi di esclusione sociale e contrastare le

situazioni di vecchie e nuove povertà, valorizzando le risorse umane di tutti i cittadini ed i gruppi sociali, a cominciare dalle fasce deboli per ottenere la piena realizzazione del diritto di cittadinanza e la vera uguaglianza nella partecipazione;

- e) aumentare progressivamente la capacità di autodeterminazione della società civile e il potere di scelta dei cittadini, attraverso un'azione costante di promozione, incentivazione e di supporto delle istituzioni, secondo un corretto e concreto principio di sussidiarietà;
- f) promuovere una cultura della cittadinanza, della legalità, della solidarietà, dell'ambiente basata sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro le mafie;
- g) valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le associazioni, gli enti e i soggetti collettivi impegnati in attività di lotta ai fenomeni mafiosi e ai poteri occulti, in attività di prevenzione, in azioni di solidarietà, di reciprocità, soprattutto nei confronti delle vittime delle mafie, e nell'educazione alla cittadinanza;
- h) favorire la nascita di un collegamento stabile tra tutte le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati per la legalità, la cittadinanza e contro la camorra nei diversi settori di attività civili e sociali (dalla cultura all'economia, dalla ricerca all'educazione, dall'assistenza allo sport);
- i) promuovere un dialogo e una collaborazione, anche in forma di servizi, tra i soggetti aderenti al Comitato don Pepe Diana e le istituzioni;
- j) promuovere l'elaborazione di strategie di lotta nonviolenta contro il dominio camorrista del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso;
- k) promuovere l'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- l) individuare e promuovere organiche iniziative di intervento per accrescere la conoscenza del fenomeno estorsivo e dell'usura, mediante azioni di informazione e sensibilizzazione sui rischi derivanti da questi reati e sull'attività delle associazioni antiracket mediante azioni di assistenza e solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso così come disciplinano art 32 legge 161 del 17/10/2017;
- m) individuare e promuovere organiche iniziative di intervento per il riconoscimento dello status di vittima innocente a tutela di tutte le vittime dei reati mafiosi e della criminalità comune, anche mediante azioni di assistenza e solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso così come disciplinano art 32 legge 161 del 17/10/2017;

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

Le attività possono essere svolte coinvolgendo le associazioni e gli Amici Sostenitori del Comitato don Pepe Diana.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- 1) organizzare iniziative culturali, di approfondimento e di informazione sul fenomeno mafioso e sulle strategie di risposta ad esso contemplando anche azioni volte al contrasto del gioco d'azzardo;
- 2) realizzare azioni educative, didattiche e di valorizzazione, sui temi dell'impegno civile e sociale per una cittadinanza attiva;
- 3) pubblicare materiali relativi alle iniziative di cui al numero 1) nonché produrre e diffondere ogni altro testo o documento audiovisivo attinente alle finalità del Comitato don Pepe Diana;
- 4) organizzare attività di formazione per insegnanti, studenti, operatori sociali e per chiunque intenda impegnarsi per la crescita della cultura della cittadinanza, della legalità, della solidarietà, della nonviolenza e della tutela dell'ambiente;
- 5) raccogliere, organizzare e diffondere documentazione aggiornata sulle mafie e le possibili strategie per combatterle, anche mediante l'istituzione di una mediateca-biblioteca e un osservatorio sulle mafie e la criminalità;
- 6) coordinare un'attività capillare di monitoraggio sull'evoluzione del fenomeno mafioso e della lotta ad esso, nei diversi contesti;
- 7) promuovere una cultura della prevenzione e della salute, anche mediante l'organizzazione e/o il supporto di giornate di screening rapidi;
- 8) definire e supportare strategie d'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati per l'utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie e beni comuni;
- 9) promuovere e sviluppare innovazione sociale con pratiche di economia sociale come antidoto all'economia criminale, anche attraverso Incubatori, FabLab, Rural Hub, Centri di prototipazione ed Atelier creativi per favorire lo scambio e la condivisione di idee e progetti; per realizzare attività e servizi di supporto alla creatività di giovani, alle imprese ed ai professionisti; e per valorizzare le vocazioni e le specificità economico-sociali territoriali;
- 10) attivare una rete informatica interattiva tra gli associati;
- 11) realizzare campagne su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative;
- 12) promuovere condivisione del *know how* tra le diverse progettualità attivate dai soggetti aderenti al Comitato don Pepe Diana, nonché gemellaggi e scambi culturali con tutte quelle

realità, nazionali e internazionali, che condividono con il Comitato don Pepe Diana l'impegno nei percorsi di cittadinanza attiva, il sentimento della responsabilità sociale e il desiderio di conoscenza dell'altro che apre al dialogo ed al confronto. Promuovere quindi: - partenariati strategici, volti a sostenere pratiche innovative e iniziative comuni per incoraggiare la collaborazione, l'apprendimento reciproco e lo scambio di esperienze; - alleanze per la conoscenza, intese a favorire nuovi approcci alla formazione, all'imprenditorialità e alla modernizzazione dei sistemi di condivisione di buone pratiche;

- 13) organizzare manifestazioni culturali, sportive e promuovere spettacoli, quali Festival, rassegne teatrali, manifestazioni cinematografiche, cene sociali etc, anche al fine di autofinanziarsi.

L'APS per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà altresì costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti di cui all'art. 416 *bis* c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416 *bis* c.p. e per i delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso.

Potrà altresì costituirsi parte civile per i delitti di cui all'art. 416 *ter* c.p.

Il Comitato don Pepe Diana, sempre per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti contro la pubblica amministrazione, per i reati di corruzione e per tutti i delitti commessi al fine di agevolare direttamente e/o indirettamente fatti di corruzione e concussione; altresì il Comitato don Pepe Diana potrà costituirsi parte civile a tutela di ogni singolo associato per i reati contro la persona, a tutela di beni e cose, dell'immagine pubblica e privata e contro ogni forma e/o affermazione lesiva (diffamazione e calunnia). Potrà altresì promuovere azione civile per il risarcimento del danno.

Il Comitato don Pepe Diana potrà inoltre costituirsi, per il raggiungimento dei propri fini sociali, parte civile nei processi penali per tutti i reati in materia ambientale, di tipo mafioso e di violenza alla persona. Ancora, potrà costituirsi parte civile nei processi penali per tutti i reati in materia di violazione dei diritti umani o comunque di particolare rilevanza sociale.

Il Comitato don Pepe Diana, per migliorare l'efficacia e la qualità delle proprie attività, con apposito regolamento che ne disciplini compiti e funzionamento, può dotarsi di un Comitato tecnico scientifico (CTS), con funzioni consultive e propositive, composto da personalità, docenti ed esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica.



Il Comitato don Pepe Diana predispone e fornisce, in coerenza con le proprie finalità di interesse generale, ogni altra attività che possa favorire la crescita e migliorare l'efficacia dell'azione dei propri aderenti ed il loro radicamento sociale e culturale.

L'APS potrà inoltre aderire ad iniziative e partecipare ad altri ETS o altri enti senza scopo di lucro e realtà associative che perseguono medesimi obiettivi e potrà compiere ogni altro atto finalizzato al raggiungimento delle proprie finalità.

Le attività dell'APS e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Coordinamento Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 4 – Ammissione

Sono associati del Comitato don Pepe Diana:

- i soci fondatori, intervenuti alla costituzione dell'associazione¹, che hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità e non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;
- le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il Coordinamento Direttivo potrà ammettere in qualità di associato anche altre tipologie di soggetti collettivi, in base a specifiche situazioni particolarmente meritevoli in relazione alle finalità del Comitato don Pepe Diana, nel rispetto di quanto indicato all'art. 35 c. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, scegliendo in via prioritaria tra gli ETS già Amici Sostenitori.

È ammesso che singole persone fisiche aderiscono al Comitato don Pepe Diana in qualità di fruitori con il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle attività dell'associazione previste dalla Statuto e di avanzare proposte.

¹ Sono soci fondatori: Valerio Taglione, Mauro Baldascino, Annunziata Cioffo, Salvatore Cuoci, Renato Franco Natale e Raffaele Sardo.



I fruitori hanno la facoltà, secondo modalità definite nel regolamento, di riunirsi in apposita assemblea ed eleggere i propri rappresentanti che partecipano, con diritto di voto, alle assemblee.

Ogni fruitore è eleggibile a tutte le cariche sociali del Comitato don Pepe Diana e acquisisce in tal caso anche la qualifica di socio e il diritto di voto.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Coordinamento Direttivo su domanda dell'ente interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'ente ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Coordinamento Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

La domanda di adesione deve includere la dichiarazione di riconoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, la designazione dei rappresentanti in seno all'Assemblea.

Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, il Codice Etico e i regolamenti interni;
- attuare comportamenti e relazioni coerenti con i valori e i principi dell'APS;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- relazionarsi con gli altri aderenti all'APS in maniera rispettosa e con spirito di collaborazione impegnandosi a prevenire e/o a risolvere eventuali conflitti attraverso il dialogo.

Articolo 6 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o scioglimento.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Articolo 7 – Amici Sostenitori

Gli Amici Sostenitori sono soggetti collettivi di qualunque natura, che, in base alla loro sensibilità, storia e *mission*, decidono di condividere i principi e i valori del Comitato don Pepe Diana APS, di dare un contributo al raggiungimento delle sue finalità e di promuoverne le attività e la *mission*, pur non avendo i requisiti per diventare associati.

Gli Amici Sostenitori contribuiscono, con le loro specificità, alle attività del Comitato don Pepe Diana permettendone un rafforzamento a livello territoriale, nazionale e internazionale.

Per diventare Amici Sostenitori è necessario avanzare al Coordinamento Direttivo una apposita richiesta, e versare il contributo di ammissione annuo, nella misura stabilita annualmente dal Coordinamento Direttivo. Le modalità operative di presentazione della richiesta sono declinate nel regolamento, approvato dall'Assemblea.

Il Coordinamento Direttivo si pronuncia sulla richiesta dell'aspirante Amico Sostenitore, nel rispetto del presente statuto, del Codice Etico e dei regolamenti, entro 60 gg. dalla sua presentazione. La



richiesta si intende accettata se entro tale termine non sia stata respinta con provvedimento motivato del Coordinamento Direttivo.

Gli Amici Sostenitori partecipano in qualità di invitati alle Assemblee del Comitato don Pepe Diana, con la possibilità di contribuire al dibattito e al confronto, anche fornendo pareri consultivi sugli specifici punti all'ordine del giorno.

Il Coordinamento Direttivo delibera l'esclusione di un Amico Sostenitori nel caso di assunzione di comportamenti/deliberazioni/relazioni incompatibili e/o incoerenti con le finalità e i valori del Comitato don Pepe Diana.

Articolo 8 – Quote associative

Gli associati sono tenuti al versamento di quote associative stabilite dal Coordinamento Direttivo.

Ogni quota associativa copre l'adesione per l'intero anno sociale e scade il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce.

Articolo 9 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Coordinamento Direttivo;
- il Coordinatore;
- il Presidente onorario;
- la Commissione etica;
- l'Organo di controllo e revisione.

Articolo 10 – L'Assemblea

L'Assemblea è composta dagli associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista (art. 8). È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Coordinatore dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice-Coordinatore o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.



È convocata almeno una volta all'anno mediante avviso scritto da recapitare al socio mediante comunicazione informatica che assicura il corretto invio e la consegna della convocazione inviata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. Tale comunicazione, da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Coordinamento Direttivo ritiene necessario.

È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 11 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in secondo grado sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 12 – Assemblea ordinaria



L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 13 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Articolo 14 – Coordinamento Direttivo

Il Coordinamento Direttivo amministra, ai sensi dell'art. 26 del CTS, l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Coordinamento Direttivo è composto da un minimo di tre e un massimo di 11 (undici) eletti dall'assemblea.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per ulteriori due mandati, anche non consecutivi. Ogni componente, può dunque ricoprire l'incarico per un massimo di 9 (nove) anni. Tale disposizione si applica per tutte le cariche sociali.

Si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno quattro volte l'anno ed è convocato anche in via informale dal Coordinatore o mediante e-mail o telefono o lettera o in via telematica o mediante altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo, con l'indicazione del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

È possibile l'intervento al Coordinamento Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

Il Coordinamento Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applicano gli articoli 2382 e 2475 *ter* per quanto compatibili.



Il Coordinamento Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il Coordinatore del Coordinamento Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Coordinamento Direttivo.

Articolo 15 – Il Coordinatore

Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Rappresenta l'associazione di fronte alle Autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Il Coordinatore dura in carica quanto il Coordinamento Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per morte o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il Coordinatore convoca e presiede l'Assemblea e il Coordinamento Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Coordinamento Direttivo in merito all'attività compiuta.

Fra i poteri del Coordinatore rientrano inoltre:

- a. aprire e chiudere conti correnti presso istituti bancari e postali, contrarre mutui e finanziamenti, previa approvazione del Coordinamento Direttivo, firmare i relativi assegni, dare



sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi;

- b. sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati;
- c. rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti;
- d. stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.

Articolo 16 – Il Vice Coordinatore

Il Vice Coordinatore è nominato dal Coordinamento Direttivo fra i propri componenti su proposta del Coordinatore. Sostituisce il Coordinatore in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Oltre a collaborare con il Coordinatore nell'esercizio delle sue funzioni, ~~coordina l'attività dell'Associazione~~, cura i rapporti con gli enti e le Associazioni con i quali l'Associazione collabora e propone al Coordinamento Direttivo strumenti operativi utili al miglior funzionamento dell'Associazione. Cura e gestisce i libri sociali.

Articolo 17 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Coordinamento Direttivo fra i propri componenti e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Coordinamento Direttivo.

Il Tesoriere è preposto all'esecuzione materiale delle attività amministrativo-finanziarie inerenti alla vita dell'Associazione e può firmare atti interni, relativi alla gestione amministrativo-finanziaria dell'Associazione, e su formale autorizzazione del Coordinatore può eventualmente firmare anche atti aventi rilevanza esterna. Esso può avere anche altri incarichi nell'Associazione sulla base di sue competenze o per specifiche esigenze e, in particolare, dovrà provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Coordinamento Direttivo. Redige l'inventario, il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale alla fine di ogni esercizio, tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, il tutto secondo le indicazioni impartite dal Coordinamento Direttivo.

Ha i poteri e le facoltà previste dall'art. 15, comma 5 lettera a), senza il potere di delega.

Articolo 18 – Presidente onorario



L'Assemblea del Comitato don Pepe Diana, può, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, nominare uno o più Presidenti onorari. Questi vengono scelti tra i componenti della famiglia di don Giuseppe Diana ovvero tra le personalità che si sono particolarmente distinte per l'opera svolta nel rispetto dei valori e dei principi del Comitato don Pepe Diana.

Il Presidente onorario co-rappresenta l'APS nelle manifestazioni ufficiali insieme al Coordinatore e ha diritto di partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto.

L'incarico di Presidente onorario è a tempo indeterminato e a titolo gratuito.

Articolo 19 – Commissione etica

La Commissione etica è composta da tre componenti eletti dall'Assemblea e scelti tra persone che offrano garanzie di competenza e di autonomia, con un riconosciuto profilo etico e morale. Essa fa riferimento ai valori guida e lo stile comportamentale del Codice etico del Comitato don Pepe Diana. La Commissione etica dura in carica tre anni ed è rieleggibile, seguendo le stesse disposizioni del Coordinamento Direttivo.

La prima volta è convocata dal Coordinatore. Alla prima riunione la Commissione nomina al suo interno il Presidente della Commissione etica, che cura i rapporti con il Coordinamento Direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente della Commissione etica riceve le segnalazioni dal Coordinatore e dai singoli associati.

La Commissione etica può dotarsi di un regolamento interno.

La Commissione etica si pronuncia collegialmente:

- a) sui ricorsi presentati contro le decisioni del Coordinamento Direttivo;
- b) su eventuali controversie interne;
- c) sui comportamenti coerenti degli associati al Codice etico;
- d) sulle linee di indirizzo etico al Coordinamento Direttivo;
- e) per l'istruttoria delle domande di ammissione degli aspiranti associati e Amici sostenitori, da inviare al Coordinamento Direttivo.

Gli interessati possono ricorrere entro 30 giorni dall'evento alla Commissione etica, la quale deciderà entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza o del ricorso, in forma scritta e motivata.

Nei casi di particolare complessità per lo svolgimento dell'istruttoria, il termine di risposta della Commissione può essere al massimo di 120 giorni. Il maggior termine deve essere motivato all'interno della decisione.

Articolo 20 – Organo di controllo e revisione

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 21 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli aderenti tenuto a cura del Coordinamento Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Coordinamento Direttivo.

Tutti gli aderenti, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro quindici giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente alla gestione del libro.

Articolo 22 – Fondo comune

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli aderenti e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Articolo 23 - Beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 24 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del fondo comune

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 25 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.



Il bilancio è predisposto dal Tesoriere e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 26 – Bilancio sociale

L'APS redige il bilancio sociale annualmente, rispettando i modelli previsti dal D. Lgs. 117/2017 e delle disposizioni dell'articolo 25, per quanto compatibili.

Articolo 27 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Coordinamento Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 28 – Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 29 – Volontario e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.



L'APS può avvalersi di propri volontari nonché dell'attività di volontariato dei volontari degli associati al Comitato don Pepe Diana. Apposito regolamento disciplina le modalità operative di svolgimento dell'attività di volontariato.

Articolo 30 – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 31 – Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 32 – Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 33 – Devoluzione del fondo comune

In caso di estinzione o scioglimento, il fondo comune residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 34 – Disposizioni finali

Si conferma, anche dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, quale base associativa il numero e il tipo degli associati con diritto di voto alla data di approvazione del presente statuto.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 35 – Disposizioni transitorie

Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

Gli organo sociali previsti per la prima volta dal presente statuto sono eletti alla prima assemblea.



I limiti temporali alle cariche sociali previsti dal presente statuto si computano anche con riferimento alle cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore.

Il Coordinatore

Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.